



MISURE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

PARTE PRIMA PREMESSA

1. Direttiva della società CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (di seguito anche "la Società" o "l'Agente di borsa") è redatta in conformità alle disposizioni della Legge n. 566/2001 Racc. sui titoli e i servizi di investimento e che modifica alcune leggi, e successive prescrizioni di Legge (di seguito "Legge sui titoli o LT") e in conformità al Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2014 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. aprile 2014 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento, nonché i termini definiti ai fini di tale direttiva (di seguito "**Regolamento**"), ai sensi del quale una società è tenuta a mettere in atto misure appropriate necessarie per individuare i conflitti di interesse e misure per gestire i conflitti di interesse.

PARTE SECONDA MISURE PER IDENTIFICARE I CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 1

Misure generali per l'identificazione dei conflitti di interesse

1. La Società è tenuta ad adottare le misure necessarie per individuare i conflitti di interesse reciproci tra la Società (comprese le sue succursali), i membri della sua alta dirigenza, i dipendenti, gli agenti collegati, le persone legate alla società da un rapporto di controllo diretto o indiretto e tra i loro clienti o tra i clienti stessi, che sorgono nel corso della prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori e nello svolgimento delle attività di investimento, o nello svolgimento di una combinazione di tali attività; qualora non sia possibile evitare conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento, di servizi accessori e nello svolgimento di attività di investimento, la natura e la fonte del conflitto devono essere comunicate al cliente prima della prestazione di tale servizio o attività e, in caso di prestazione o svolgimento, gli interessi del cliente devono essere prioritari rispetto ai suoi interessi e, in caso di conflitti di interesse tra clienti, deve essere garantito un trattamento equo e paritario di tutti i clienti.
2. Al fine di accrescere la fiducia tra i clienti e l'Agente di borsa nella prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori e nello svolgimento delle attività di investimento o di una loro combinazione, e per proteggere gli investimenti dei clienti nelle operazioni con strumenti finanziari, l'Agente di borsa ha adottato, applica e rispetta misure efficaci necessarie per identificare ed evitare i conflitti di interesse.



3. A tal fine, per conflitto di interessi si intende un conflitto di interessi reciproco (ad es. se per motivi personali, patrimoniali o di altro tipo potrebbe essere compromessa l'imparzialità nello svolgimento delle funzioni e/o dei compiti) tra l'Agente di borsa (comprese le sue succursali), i membri della sua alta dirigenza, i suoi dipendenti, gli agenti collegati, persone legate all'Agente di borsa da un rapporto di controllo diretto o indiretto (di seguito "soggetti rilevanti") e tra i loro clienti o tra i clienti dell'Agente di borsa reciprocamente, che sorgono/possono sorgere nel corso della prestazione di servizi di investimento, servizi accessori e nello svolgimento di attività di investimento, o nello svolgimento di una combinazione di questi (di seguito "negoziazione").
4. Durante l'esecuzione di alcune negoziazioni, gli interessi dell'Agente di borsa o dei suoi soggetti rilevanti possono entrare in conflitto con gli interessi del Cliente o possono verificarsi situazioni in cui gli interessi di diversi clienti dell'Agente di borsa sono in conflitto tra loro.
5. Tutte le misure e le procedure di cui sopra sono adottate in relazione alle dimensioni dell'Agente di borsa e alla portata dei suoi servizi di investimento, dei servizi accessori e dello svolgimento delle attività di investimento che offre.
6. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse ai sensi della presente parte, si terrà in particolare considerazione se l'Agente di borsa, il soggetto rilevante o una persona che sia direttamente o indirettamente collegata da un rapporto di controllo diretto o indiretto con l'Agente di borsa si trovi in una situazione tale che l'Agente di borsa e il soggetto rilevante:
 - a) potrebbe ottenere un profitto finanziario o prevenire una perdita finanziaria a scapito del Cliente,
 - b) ha un interesse nel risultato di un servizio di investimento, di un servizio accessorio fornito a un cliente o nel risultato di una negoziazione eseguita per conto di un cliente e tale interesse è distinto dall'interesse del cliente in tale risultato,
 - c) ha un incentivo finanziario o di altro tipo per anteporre gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti a quelli del cliente in questione,
 - d) Svolge la stessa attività del cliente,
 - e) riceve od ottiene, in relazione a un servizio di investimento o a un servizio accessorio prestato a un cliente, da una persona che non è un cliente, un beneficio sotto forma di denaro, beni o servizi (o qualsiasi altro vantaggio monetario o non monetario, fatta salva l'erogazione di incentivi in conformità alle disposizioni dell'art. 73b, co. 2 e seguenti. LT).
7. Se le misure adottate dalla Società ai sensi della Parte 3 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti a prevenire il rischio di danneggiare gli interessi del cliente, la Società deve informare chiaramente il cliente in merito alla natura e alle fonti di tali rischi e alle misure adottate per mitigarli prima di eseguire una negoziazione per conto del cliente.
8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono fornite dalla Società al cliente su un supporto durevole e in misura tale da consentire al cliente di formarsi un giudizio fondato e di prendere una decisione a piena conoscenza della procedura da seguire in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio in connessione con la quale sorge il conflitto di interesse.



9. La Società provvede affinché l'istruzione del cliente sui conflitti di interesse sia una misura di ultima istanza, da utilizzare solo quando le efficaci misure organizzative e amministrative messe in atto dalla Società per prevenire o risolvere i conflitti di interesse non sono sufficienti a garantire, con un ragionevole livello di fiducia, che i rischi di danno agli interessi del cliente siano evitati. L'informativa deve specificare chiaramente che le misure organizzative e amministrative messe in atto dalla Società per prevenire o risolvere il conflitto di interessi in questione non sono sufficienti a garantire, con un ragionevole livello di fiducia, che i rischi di danno agli interessi del cliente siano evitati. L'informativa deve contenere una descrizione specifica dei conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e/o accessori, tenendo conto della natura del cliente oggetto dell'informativa. La descrizione illustra la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi per il cliente derivanti dai conflitti di interesse e le misure adottate per mitigare tali rischi, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione all'investimento o al servizio accessorio nel cui contesto sorgono i conflitti di interesse.
10. Un soggetto rilevante che nel corso del proprio lavoro venga a conoscenza di un potenziale conflitto di interessi con un Cliente, deve informare immediatamente il Compliance officer e il Consiglio di amministrazione della Società.
11. Un soggetto rilevante che svolge attività che possono generare un conflitto di interessi (ad es., analista finanziario, dipendente addetto alla negoziazione, agente collegato, dipendente di una succursale della società) o che ha accesso a informazioni riservate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (di seguito "Regolamento sugli abusi di mercato") o ad altre informazioni riservate a causa delle attività svolte da tale persona per conto dell'Agente di borsa, ha il divieto di:
 - a) concludere negoziazioni in modo privato, se la negoziazione costituisce un abuso o una divulgazione illecita di informazioni interne, nonché una negoziazione che è o potrebbe essere in violazione degli obblighi dell'Agente di borsa ai sensi della Legge sui Titoli o di una legge speciale
 - b) raccomandare a un'altra persona, o persuaderla, agendo al di fuori dei diritti e degli obblighi derivanti dallo svolgimento del proprio lavoro o al di fuori di un contratto di servizi, di effettuare una negoziazione su strumenti finanziari
 - c) divulgare, al di fuori dell'ambito lavorativo o in virtù di un contratto di servizi, a un'altra persona qualsiasi informazioni o pareri se il soggetto rilevante sa o dovrebbe sapere che, a seguito di tale divulgazione, l'altra persona potrebbe, ad esempio, effettuare una negoziazione di strumenti finanziari
12. Una negoziazione privata è una negoziazione su uno strumento finanziario effettuata da o per conto di un soggetto rilevante se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito dei diritti e degli obblighi derivanti dall'esercizio del proprio lavoro,



b) la negoziazione è effettuata per conto di uno dei seguenti soggetti:

- della persona rilevante,
- un parente stretto della persona rilevante e qualsiasi persona che, secondo la legislazione di un altro Stato membro, è equiparata al coniuge della persona rilevante, o qualsiasi altro parente della persona rilevante che conviva con la persona rilevante per un periodo di un anno prima della data dell'esecuzione della negoziazione in questione,
- una persona che ha un rapporto con il soggetto rilevante tale da avere un interesse diretto o indiretto nell'esito della negoziazione, diverso da una semplice commissione o una provvigione per l'esecuzione della negoziazione.

13. In caso di lancio di un nuovo prodotto finanziario, l'Agente di borsa è responsabile della stesura dei termini e delle condizioni per il lancio del nuovo prodotto ed è inoltre tenuto a identificare eventuali nuovi conflitti di interesse legati al nuovo prodotto. Le regole applicabili al lancio di un nuovo prodotto devono essere applicate anche quando la fornitura di un servizio finanziario o di un servizio accessorio viene estesa a un nuovo gruppo di clienti.

Articolo 2

Misure per identificare i conflitti di interesse in caso di collocamento di strumenti finanziari

- 1 Nel caso di collocamenti di strumenti finanziari, la Società è tenuta a istituire, applicare e mantenere misure efficaci per evitare che le raccomandazioni di collocamento siano influenzate in modo inappropriato da qualsiasi relazioni esistenti o future.
- 2 La Società deve istituire, applicare e mantenere disposizioni interne efficaci atte a prevenire i conflitti di interesse che insorgono laddove persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori della società siano coinvolte direttamente in decisioni riguardanti le raccomandazioni sull'assegnazione rivolte al cliente emittente, nonché per affrontare tali conflitti di interesse.
- 3 La società deve inoltre identificare tutti i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nell'ambito delle attività di collocamento e di altro tipo della società e implementare procedure adeguate per risolvere tali conflitti. Nei casi in cui la Società di investimento non sia in grado di risolvere il conflitto di interessi applicando procedure adeguate, la medesima non parteciperà all'operazione.
- 4 La Società predispone sistemi, controlli e procedure per individuare e gestire i conflitti di interesse che insorgono quando prestano servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, laddove la società di investimento riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.
- 5 Quando una società colloca strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità appartenenti allo stesso gruppo presso i propri clienti, inclusi i loro attuali clienti depositanti, devono istituire, applicare e mantenere misure chiare ed efficaci per l'individuazione, la prevenzione o la gestione dei potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a



questo tipo di attività. Tali misure implicano anche la valutazione dell'opportunità di abbandonare un'attività in caso in cui i conflitti di interesse non possono essere affrontati adeguatamente per evitare effetti negativi sui clienti.

- 6 Nell'ambito della prevenzione dei conflitti di interesse e della definizione della politica di assegnazione, l'Agente di borsa non può accettare pagamenti o benefici da terzi, a meno che tali pagamenti o benefici non soddisfino i requisiti per i benefici di incentivazione di cui all'art. 73b della LT. In particolare, le seguenti procedure di assegnazione sono considerate inammissibili:
 - a) un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento ("*laddering*"), quali provvigioni o commissioni sproporzionatamente elevate o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell'emissione;
 - b) un'assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale ("*spinning*");
 - c) un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un funzionario aziendale.

Articolo 3

Misure per identificare i conflitti di interesse in relazione alla ricerca sugli investimenti

- 1 Nel caso in cui la Società abbia prodotto ricerca in materia di investimenti destinata a una successiva diffusione, è necessario garantire che le misure stabilite nella presente direttiva interna siano attuate nei confronti degli analisti finanziari che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti e di altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi commerciali possono entrare in conflitto con gli interessi delle persone tra le quali la ricerca in materia di investimenti viene diffusa.
- 2 Nel caso della fornitura di servizi di esecuzione, di ricerca e di collocamento, è necessario garantire l'implementazione di controlli adeguati per affrontare i potenziali conflitti di interesse tra queste attività e tra i vari clienti che ricevono tali servizi.
- 3 La ricerca in materia di investimenti fornita da terzi è soggetta alle disposizioni dell'art. 73B co. 10 e seguenti della LT.

Articolo 4

Misure per identificare i conflitti di interesse in caso di remunerazione

- 1 La Società deve assicurarsi di non ricompensare i propri dipendenti e di non giudicare le loro prestazioni in modo incompatibile con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare, non deve introdurre misure sotto forma di remunerazione, obiettivi di vendita o altre misure simili che possano sollecitare i suoi dipendenti a raccomandare un determinato



strumento finanziario a un cliente quando la società potrebbe offrire un altro strumento finanziario che soddisfa meglio le esigenze del cliente.

- 2 La società non può accettare alcun compenso, sconto o beneficio non monetario per indirizzare gli ordini dei clienti a una particolare sede di negoziazione o sede di esecuzione il che sarebbe incompatibile con i requisiti di conflitto di interessi o la ricezione e il pagamento di commissioni, provvigioni o benefici non monetari.
- 3 In relazione alla fornitura di servizi di investimento e accessori, la Società non può accettare benefici da terzi, né fornire benefici a terzi (che non siano clienti della Società nell'ambito di una determinata negoziazione), a meno che tali benefici non siano conformi alle disposizioni dell'art. 73b co.2 della Legge sui Titoli.

Articolo 5

Misure per identificare i conflitti di interesse nella creazione e distribuzione di strumenti finanziari

- 1 L'Agente di borsa deve riesaminare regolarmente gli strumenti finanziari che offre o piazza sul mercato, tenendo conto di qualsiasi evento che potrebbe incidere in modo significativo sul rischio potenziale per il mercato target identificato, al fine di valutare almeno se lo strumento finanziario è coerente con le esigenze del mercato target identificato e se la strategia di distribuzione pianificata rimane appropriata.
- 2 La Società è tenuta a istituire, mantenere e applicare procedure e misure per garantire che la creazione e la distribuzione dello strumento finanziario sia conforme ai requisiti di gestione dei conflitti di interesse e alle politiche di remunerazione. In particolare, al momento della creazione di uno strumento finanziario, la Società deve assicurarsi che la progettazione dello strumento finanziario, comprese le sue caratteristiche, non abbia ripercussioni negative sui clienti o non porti a problemi di integrità del mercato, consentendo alla Società di ridurre o eliminare il rischio intrinseco associato alle attività sottostanti dello strumento finanziario, qualora la Società detenga già tali attività sottostanti per conto proprio.
- 3 La Società è tenuta a esaminare i potenziali conflitti di interesse ogni volta che crea uno strumento finanziario, in particolare è tenuta a valutare se lo strumento finanziario determina una situazione che potrebbe avere un effetto negativo sui clienti se questi ultimi entrano in una posizione opposta a:
 - a) una posizione precedentemente detenuta dalla società; o
 - b) la posizione che la società intende detenere dopo la vendita dello strumento finanziario

PARTE TERZA

MISURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE



- 1 La Società è tenuta ad applicare e rispettare misure efficaci in materia di conflitti di interesse. Tali misure devono essere proporzionate alle dimensioni e all'organizzazione dell'Agente di borsa e alla natura, alla portata e alla complessità del suo oggetto di attività.
- 2 Una circostanza che costituisce o dà origine a un conflitto di interessi in relazione ai servizi di investimento, alle attività di investimento e ai servizi accessori svolti dalla Società è qualsiasi fatto che, in un caso specifico, costituisce o comporta un rischio significativo di danno agli interessi di uno o più clienti.
- 3 La Società rivede e valuta la politica in materia di conflitti di interesse su base regolare e almeno una volta all'anno e adotterà le misure appropriate per risolvere eventuali carenze.

Articolo 1

Misure per la gestione dei conflitti di interesse

- 1.1 L'elenco che segue è una selezione di alcuni metodi suggeriti per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali:
 - a) la Società ha un Compliance Officer indipendente che riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione, il quale è tenuto a presentare relazioni scritte sullo svolgimento delle proprie attività al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di sorveglianza e all'alta dirigenza dell'Agente di borsa almeno una volta all'anno; il suo ruolo è quello di monitorare l'identificazione dei conflitti di interesse, gli sforzi per evitare i conflitti di interesse e coordinare il processo di gestione dei conflitti di interesse,
 - b) procedure e sistemi per identificare situazioni specifiche in cui esistono interessi concorrenti o avversi,
 - c) sistemi di sorveglianza e restrizione dell'attività che coinvolgono i dipendenti interni e le liste di restrizioni (freeze) con l'obiettivo di monitorare il flusso di informazioni interne allo studio e di vietare ai dipendenti di utilizzare in modo improprio tali informazioni per conto dello studio o per conto proprio e a scapito del cliente,
 - d) nell'ambito dei rapporti della Società con gli emittenti di strumenti finanziari, nel caso in cui l'Agente di borsa agisca in nome di/per conto di un emittente di uno strumento finanziario che è soggetto all'ambito di applicazione del Regolamento sugli abusi di mercato, l'Agente di borsa redige un elenco di tutte le persone (compresi i suoi dipendenti, lavoratori, agenti legati) che hanno accesso a informazioni riservate e che deve contenere informazioni ed essere aggiornato in conformità al Regolamento sugli abusi di mercato.
 - e) resoconto e approvazione dei comitati di prodotto che agiscono in modo indipendente dai funzionari direttamente coinvolti dell'Agente di borsa, che comprendono (ma non solo) transazione, valutazione del prodotto, collocamento e struttura,
 - f) separazione strutturale; può trattarsi di una separazione fisica o di altro tipo, comprese le barriere informative, gli accordi di remunerazione e/o la struttura di gestione e vigilanza,
 - g) regolamenti e procedure che garantiscono un trattamento equo e/o paritario dei clienti o delle categorie di clienti,



- h) i regolamenti interni dell'Agente di borsa sugli investimenti privati (negoziazioni private) e sulle attività commerciali dei dipendenti dell'Agente di borsa, al fine di prevenire conflitti di interesse che potrebbero insorgere contro gli interessi del Cliente,
- i) sviluppo delle competenze del personale,
- j) le regole che disciplinano la ricezione e l'erogazione di compensi, compresa la comunicazione di tali misure ai clienti,
- k) se necessario, divulgare al cliente documenti generali o specifici sui conflitti di interesse, anche quando non è possibile adottare misure sufficienti per prevenire o gestire il conflitto.

1.2 CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. può adottare le seguenti misure in aggiunta a quanto sopra, a seconda delle circostanze che possono portare a un conflitto di interessi potenziale o effettivo:

- a) l'istituzione di una procedura organizzativa per tutelare gli interessi dei clienti nella consulenza sugli investimenti e nella gestione del portafoglio,
- b) la regolamentazione della ricezione e della fornitura di provvigioni da parte di terzi/terzi, nonché la regolamentazione della retribuzione dei dipendenti,
- c) gestione di informazioni riservate, creazione di barriere informative, assegnazione di responsabilità e/o creazione di compartimenti spaziali immaginari,
- d) la tenuta di un elenco di informazioni interne e di un elenco di informazioni sensibili che servono a controllare la gestione delle informazioni interne e sensibili e a prevenire l'uso improprio di tali informazioni da parte delle persone interessate,
- e) la tenuta di una lettera riservata che, tra l'altro, serve a gestire potenziali conflitti di interesse e si basa sul divieto di concludere negoziazioni o fornire consulenza o sul divieto di divulgare analisi finanziarie,
- f) segnalazione di negoziazioni su strumenti finanziari e di dipendenti della Società che potrebbero avere conflitti di interesse nel corso delle loro attività da parte dei capi del dipartimento, al Compliance Officer,
- g) l'Agente di borsa, la persona rilevante, come il suo dipendente, l'agente collegato, l'impiegato della succursale dell'Agente di borsa, dovrà informare i propri clienti del verificarsi di conflitti di interesse che non possono essere evitati prima di concludere una negoziazione o prima di fornire servizi di consulenza. Quest'obbligo incombe a tutti i dipendenti addetti alla negoziazione, i dipendenti dell'ufficio AM, gli analisti finanziari, dipendenti di succursali, agenti collegati o membri del consiglio di amministrazione che entrano in relazione d'affari con un cliente o concludono l'affare stesso,
- h) allontanare le persone coinvolte nelle decisioni sulle raccomandazioni al cliente emittente dal coinvolgimento nella fornitura di servizi ai clienti,
- i) meccanismi di controllo per affrontare potenziali conflitti di interesse, monitorando la fornitura di servizi e le situazioni in cui possono sorgere conflitti di interesse,
- j) qualora il conflitto di interessi nel collocamento non possa essere risolto mediante l'applicazione di adeguate procedure, l'Agente di borsa non parteciperà all'operazione di collocamento,
- k) le misure relative al conflitto di interessi sono incluse nel regolamento interno quale Codice di conformità, vincolante per tutti i dipendenti dell'Agente di borsa.



PARTE QUARTA

IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- 1 Possono sorgere conflitti di interesse tra la Società, le società collegate alla proprietà, i dirigenti, i dipendenti della Società/succursale della Società o altre persone che sono in contatto d'affari con l'Agente di borsa e tra i clienti della Società o tra i clienti della Società e gli altri.
- 2 Il Compliance officer (Responsabile della Conformità) deve svolgere una formazione in conformità con la presente Direttiva per ogni dipendente della Società assunto di recente in materia della prevenzione del conflitto di interessi - ma in particolare, per il dipendente addetto alla negoziazione, per l'analista finanziario, per il dipendente dell'ufficio AM, per l'agente collegato, per l'impiegato della succursale.
- 3 Possono sorgere conflitti di interesse dall'Agente di borsa, in particolare nei seguenti casi:
 - a) nella consulenza sugli investimenti e nella gestione del portafoglio, a causa degli interessi della Società nel prezzo di vendita degli strumenti finanziari,
 - b) quando riceve o fornisce sovvenzioni (ad esempio, commissioni di collocamento delle emissioni) da terzi o commissioni a terzi in relazione a servizi connessi a strumenti finanziari (nella misura e alle condizioni consentite dalla legge applicabile),
 - c) a seguito del pagamento di compensi a dipendenti della società/succursale della società e ad agenti collegati,
 - d) nell'erogazione di vari contributi e benefici ai dipendenti e agli agenti collegati della società/succursale della società,
 - e) da altre attività commerciali della società/succursale della società, in particolare in base all'interesse della società per gli utili derivanti dalla propria attività e dalla vendita dei titoli emessi,
 - f) dai rapporti della società con gli emittenti di strumenti finanziari, ad esempio quando esiste un rapporto di credito, quando si partecipa a emissioni, quando si collabora,
 - g) nella preparazione delle analisi finanziarie relative agli strumenti finanziari offerti dalla società ai propri clienti,
 - h) ottenendo informazioni non note al pubblico nell'ambito dell'"insider trading",
 - i) da relazioni personali dei dipendenti della società/succursale della società o dei dirigenti della società/succursale della società o dei loro amici o familiari, se queste persone fanno parte di consigli di vigilanza e organi consultivi,
 - j) nella gestione patrimoniale del cliente - un servizio di gestione del portafoglio d'investimento in cui l'amministratore dei beni non segue una strategia d'investimento concordata in anticipo con il cliente nel decidere se acquistare o vendere strumenti finanziari. La raccomandazione d'investimento è orientata principalmente a un processo di selezione degli investimenti incentrato sugli interessi del cliente,
 - k) i conflitti di interesse possono sorgere in caso di un accordo di remunerazione contingente legata ai risultati. In questo caso, non si può escludere che egli si assuma rischi irragionevoli per ottenere il massimo rendimento possibile e quindi una maggiore remunerazione. L'accordo sulla strategia di investimento serve, tra l'altro, a ridurre i rischi. Si verifica



internamente che le decisioni di investimento prese corrispondano a questa strategia di investimento,

- l) ad agenti finanziari e agenti collegati che intermediano clienti o negoziazioni specifiche per la Società,
- m) in genere nei casi in cui la società fornisce consulenza sugli strumenti finanziari dell'emittente, laddove la società negozia anche strumenti finanziari emessi dall'emittente per conto proprio (attualmente la società non dispone di una licenza della Banca Nazionale della Slovacchia per negoziare per conto proprio),
- n) quando viene prestato un servizio di investimento ai clienti in relazione a uno strumento finanziario in cui l'emittente dello strumento finanziario è un cliente importante della Società,
- o) quando l'interesse finanziario del venditore o di un altro dipendente della società (ad esempio, per motivi di commissioni favorevoli) è prioritario rispetto all'interesse del cliente di eseguire la negoziazione alle migliori condizioni quando si distribuisce uno strumento finanziario o si esegue la negoziazione o la consulenza sugli investimenti,
- p) quando il servizio di gestione del portafoglio di servizi di investimento ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. d), della LT viene svolto per un altro cliente in combinazione con il servizio di collocamento di investimenti ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. g), della LT.

4 L'alta dirigenza della Società è consapevole del fatto che, ovunque si confrontino interessi commerciali, possono sorgere conflitti di interesse tra le persone rilevanti, i clienti o una combinazione di questi. L'Agente di borsa fa del suo meglio per escludere in anticipo tali conflitti. La Società si aspetta quindi che i propri dipendenti agiscano con cura e onestà, che agiscano in modo legale e professionale e, soprattutto, che rispettino e preservino in ogni momento gli interessi dei propri clienti. I dipendenti della Società sono tenuti a osservare e mantenere determinati standard di condotta e obblighi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti interni della Società. Ogni dipendente è tenuto a rispettare i principi del Codice etico della Società. Pertanto, all'interno della Società è stata istituita la figura indipendente del Compliance Officer, incaricato di controllare l'identificazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse attraverso i responsabili dei dipartimenti della Società.

PARTE QUINTA

TENUTA DEI REGISTRI DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1 La Società è obbligata a tenere e aggiornare periodicamente i registri di un servizio di investimento, di un'attività di investimento o di un servizio accessorio prestato da essa o per suo conto nel corso del quale è sorto un conflitto di interessi che ha creato un rischio significativo di danneggiare gli interessi di uno o più clienti, o tale conflitto di interessi può essere sorto nel caso di un servizio o di un'attività la cui prestazione è in corso. La registrazione e la tenuta dei registri sui conflitti di interesse è affidata al Compliance Officer. L'alta dirigenza dovrebbe ricevere rapporti scritti sulle situazioni di cui al presente articolo e ciò in modo frequente e almeno una volta all'anno. Un modello di registro suggerito è riportato nell'Allegato 1 della presente direttiva.



PARTE SESTA

CONFLITTO DI INTERESSI DI UN AGENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE

Articolo 1

Obblighi dell'AFI e del suo personale

- 1.1 Un agente finanziario indipendente ("AFI") è una persona fisica che può essere organo statutario dell'AFI, membro dell'organo statutario dell'AFI, procuratore dell'AFI, un membro dell'organo di vigilanza dell'AFI e i suoi dipendenti non possono essere:
- a) consulenti finanziari,
 - b) organo statutario o membro dell'organo statutario del consulente finanziario,
 - c) dipendente di un consulente finanziario,
 - d) membro dell'organo di vigilanza del consulente finanziario,
- 1.2 Gli AFI e i dipendenti del settore dei mercati finanziari non devono essere:
- a) membro dell'organo statutario di un altro agente finanziario,
 - b) procuratore di un altro agente finanziario,
 - c) membro dell'organo di vigilanza di un altro agente finanziario,

Articolo 2

Agenti finanziari subordinati dell'AFI

- 2.1 Gli agenti finanziari subordinati che con la Società hanno stipulato un contratto di intermediazione valido o un altro accordo, il cui oggetto è l'intermediazione finanziaria ai sensi della legge sui servizi finanziari e sui fondi pensione, i loro rappresentanti legali, i membri degli organi di vigilanza, i procuratori e i dipendenti non possono essere:
- a) membro dell'organo statutario del consulente finanziario,
 - b) procuratore del consulente finanziario,
 - c) membro dell'organo di vigilanza del consulente finanziario,
 - d) dipendente di un consulente finanziario,
 - e) lavoratore autonomo che esercita l'attività di consulente finanziario.
- 2.2 Gli agenti finanziari subordinati che hanno stipulato con la Società un contratto di intermediazione valido, i loro rappresentanti legali, membri dell'organo di vigilanza, procuratori e dipendenti non possono essere:
- a) membro dell'organo statutario di un altro agente finanziario,
 - b) Procuratore di un altro agente finanziario,
 - c) membro dell'organo di vigilanza di un altro agente finanziario,
- 2.3 Gli agenti finanziari subordinati attraverso i quali la Società opera su base contrattuale non possono essere agenti finanziari subordinati di un altro agente finanziario indipendente.



Articolo 3

Partecipazione di consulenti finanziari all'attività imprenditoriale della Società

- 3.1 È vietata la partecipazione dei consulenti finanziari all'attività dell'AFI su qualsiasi base, sia contrattuale, patrimoniale o personale.

Articolo 4

Controllo dell'AFI

- 4.1 L'AFI mentre ha la posizione di un agente finanziario indipendente non può essere controllato da un soggetto che è:
- a) un ente finanziario, una persona fisica che è membro dell'organo statutario di un consulente finanziario,
 - b) un procuratore del consulente finanziario,
 - c) un membro dell'organo di vigilanza del consulente finanziario,
 - d) un dipendente di un consulente finanziario che svolge consulenza finanziaria,
 - e) che fa parte di un gruppo con stretti legami in cui si trova il consulente finanziario, il quale è un organo statutario di tale persona, un membro dell'organo statutario del consulente finanziario, un procuratore del consulente finanziario, un membro dell'organo di vigilanza del consulente finanziario o un dipendente del consulente finanziario.

Articolo 5

Metodi per eliminare i conflitti di interesse nel caso in cui si verificano

- 5.1 L'AFI, nello svolgimento della propria attività di agente finanziario indipendente e in relazione ai propri dipendenti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e agli agenti finanziari subordinati, eserciterà la dovuta diligenza per identificare i conflitti di interesse con gli interessi del cliente e si adopererà in modo adeguato per eliminare i conflitti di interesse. Se nell'esecuzione dell'intermediazione finanziaria si verifica un conflitto di interessi tra gli interessi del cliente e gli interessi di altre persone - soci e amministratori delegati della Società, dipendenti, agenti finanziari subordinati e loro persone vicine, la natura e la causa del conflitto di interessi devono essere comunicate al cliente prima dell'esecuzione dell'intermediazione finanziaria. Nel caso in cui l'intermediazione finanziaria avvenga di seguito, gli interessi del cliente devono essere prioritari rispetto agli interessi di altre persone e, in caso di conflitti di interesse, deve essere garantito un trattamento equo e paritario di tutti i clienti.



Allegato n. 1

MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI della società CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (di seguito denominato "Agente di borsa")	
Nome e cognome della persona rilevante che ha informato il cliente del potenziale investimento e/o il servizio accessorio fornito	
Nome e cognome del cliente	
Data della presa di conoscenza del potenziale investimento c/o servizio accessorio fornito	
Servizio di investimento e/o accessorio fornito (di seguito denominato "Servizio")	
Conflitto di interessi identificato (una descrizione specifica dei conflitti di interesse che sorgono o possono sorgere nella fornitura del Servizio in corso, compresa la natura e la fonte del conflitto di interessi)	



Rischi di danni agli interessi di uno o più clienti derivanti da conflitti di interesse (descrizione dettagliata)	
Misure di mitigazione dei rischi derivanti da conflitti di interesse (descrizione dettagliata)	